

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si applica ai semi:

- alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, e
- con il 2 % di impurità e, nel seme come tale, il 14 % di umidità e il 18 % di olio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa il prezzo minimo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1984/1985

(84/C 62/18)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, recante misure speciali per i semi di soia ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1984/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1614/79, il Consiglio fissa ogni anno un prezzo minimo per i semi di soia; che tale prezzo è fissato ad un livello che garantisca ai produttori di vendere i semi di soia al prezzo più vicino possibile al prezzo d'obiettivo, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dei semi dalle zone di produzione verso le zone di trasformazione;

considerando che, per raggiungere questi obiettivi, il prezzo minimo deve essere fissato per una qualità tipo e per uno stadio ben determinati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo minimo dei semi di soia di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1614/79 è fissato a 50,67 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si riferisce ai semi rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1984/1985 ⁽³⁾.

Tale prezzo s'intende per merce in partenza dalle zone di produzione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 7.

⁽³⁾ Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.